

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1532-A**

*Relazione orale*  
*Relatore MANINETTI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

Comunicato alla Presidenza il 27 luglio 2007

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e  
disciplina dell'avvio dell'attività di impresa

**d'iniziativa dei deputati CAPEZZONE, AFFRONTI, BARANI,  
BARATELLA, BELTRANDI, BENVENUTO, BERNARDO,  
BOATO, BRUNO, BUCCHINO, BUEMI, BUGLIO, CHICCHI,  
CIALENTE, DATO, DEL BUE, D'ELIA, DI CENTA, FEDELE,  
FISTAROL, FRANCESCATO, FRANZOSO, GALEAZZI, GOZI,  
GRASSI, LAZZARI, LEDDI MAIOLA, LO MONTE, LUCCHESI,  
LULLI, LUSETTI, MANCINI, MELLANO, MERLO *Ricardo*  
*Antonio*, MERLONI, MURA, MURGIA, NUCARA, PERTOLDI,  
POLETTI, PORETTI, RICEVUTO, RIVOLTA, ROSSI *Nicola*,  
RUGGERI, SAGLIA, SANGA, TESTA, TOMASELLI,  
TREPICCIONE, TURCO, VALDUCCI, VERINI, VICO, VILLARI  
e VIOLA**

*(V. Stampato Camera n. 1428)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 24 aprile 2007*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 aprile 2007*

CON ANNESSO TESTO DELLA

## **PETIZIONE**

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 510)

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2007**

---

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	<i>Pag.</i>	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
– della 13 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	7
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	11
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . .	»	12
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	14
Petizione n. 510, presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco .	»	29

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge e su emendamenti**

(Estensore: VILLONE)

28 giugno 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato e con osservazioni.

Rileva, in primo luogo, che esso interviene estensivamente in una materia disciplinata dalla legge n. 241 del 1990, che, pur non essendo formalmente sovraordinata nella gerarchia delle fonti, certamente assume una valenza generale e di sistema. Si segnala dunque l'inopportunità di procedere ad incisive innovazioni in vista di interessi specifici e di settore, pur rilevanti, al di fuori di una valutazione complessiva e sistematica.

Osserva, inoltre, che l'abbreviazione dei tempi di concessione delle autorizzazioni non può superare limiti ragionevoli, e tali da consentire valutazioni corrette da parte degli enti che le rilasciano e degli stessi richiedenti. Ciò al fine di non esporre le imprese al rischio di investire su attività dichiarate successivamente non autorizzabili, e di minimizzare il rischio di operazioni speculative dissimulate come nuove attività d'impresa.

Segnala, ancora, l'opportunità di far salve le esperienze già maturate dagli sportelli unici esistenti in molti comuni. Segnala altresì la opportunità di definire con maggiore chiarezza il rapporto tra l'avvio immediato di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, e la diversa ipotesi di cui ai commi successivi, nonché l'esclusione dall'avvio immediato di cui all'articolo 2.

La Commissione osserva, infine, che il disegno di legge introduce una rilevante compressione delle autonomie costituzionalmente protette di regioni ed enti locali. Si segnala pertanto la opportunità di un maggiore coinvolgimento di tali autonomie, in specie per quanto riguarda i profili urbanistici e di gestione del territorio, nonché di tutela ambientale.

Il parere non ostativo è peraltro condizionato alla modifica dell'articolo 1, comma 13, per il quale la mera autocertificazione da parte del ri-

chiedente produce l'automatico rilascio del titolo edilizio, configurando un inadeguato bilanciamento degli interessi coinvolti. Si manifesta a tale proposito la necessità di introdurre un tempo, pur breve, per la valutazione della dichiarazione da parte dei soggetti pubblici interessati.

Il parere è condizionato anche alla modifica dell'articolo 6, comma 4, che nel prevedere una modalità speciale e agevolata di sanzione a carico delle amministrazioni pubbliche e a favore dell'imprenditore per la violazione di regole concernenti i controlli, determina una disparità di trattamento a carico di qualunque altro cittadino nel caso di violazione da parte delle amministrazioni di regole disciplinanti ipotesi diverse.

Infine, ulteriore condizione per il parere non ostativo è la modifica dell'articolo 9, comma 4, che affida ad una sede di concertazione la definizione di poteri sostitutivi statali, in contrasto con quanto sancito dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, la Commissione esprime sul loro complesso un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni e le condizioni formulate sul testo, in quanto compatibili.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge e su emendamenti**

(Estensore: MORANDO)

20 giugno 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, non determini un mutamento degli attuali vincoli al pagamento degli oneri concessori nonché del contributo al costo di costruzione, né sotto il profilo della debenza né in ordine ai tempi di erogazione materiale del pagamento.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.84, 4.1 (limitatamente al capoverso 2), 4.2, 4.3, 8.1, 6.9 e 7.17. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 6.2.

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.

**PARERE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

**sul disegno di legge**

(Estensore: DE PETRIS)

12 giugno 2007

La Commissione, premesso che:

al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio di un'attività produttiva sono previste dalla legislazione vigente numerose procedure semplificate fondate sui principi di certezza dei tempi di decisione da parte della Pubblica amministrazione, individuazione del responsabile del procedimento, ricorso all'autocertificazione nonché a meccanismi di silenzio-assenso, convocazione di conferenze di servizi per accelerare i momenti decisionali, articolate secondo regole di trasparenza che consentono una adeguata istruttoria dei procedimenti, la partecipazione consapevole dei soggetti portatori di interessi coinvolti al fine di addivenire al loro migliore temperamento, l'effettuazione del collaudo da parte di soggetti abilitati in posizione di terzietà rispetto all'impresa richiedente l'autorizzazione, nonché nel pieno rispetto delle attribuzioni e delle competenze costituzionali di regioni ed enti locali in materia di governo del territorio, edilizia, urbanistica, pianificazione e localizzazione delle attività;

il disegno di legge in esame, intervenendo direttamente su materie di competenza concorrente, contiene una serie di disposizioni che incidono significativamente sull'attuale quadro di governo del territorio, senza tuttavia assicurare il necessario coordinamento delle norme che si propongono con l'articolata disciplina di settore vigente, in particolare per quanto concerne i titoli abilitativi, con l'effetto di determinare il rischio di compromissione, ove non fossero apportate sostanziali modificazioni all'attuale formulazione del testo, la corretta pianificazione territoriale urbanistica;

in particolare l'ambito applicativo delle disposizioni previste dal disegno di legge in esame comprende insediamenti aventi rilevante impatto paesaggistico, comprendendo tutte le attività di produzione di beni e servizi, fra le quali le attività turistiche e alberghiere e i servizi di tele-

comunicazioni, per le quali il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha già previsto l'attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, attribuendo alle regioni funzioni di coordinamento ed assistenza, con particolare riferimento alla localizzazione e autorizzazione degli impianti, anche attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, le cui procedure semplificate sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, che eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica;

il contenuto del disegno di legge sembra riprodurre alcuni articoli già contenuti nell'A.C. n. 2272, seppure parzialmente e con significative modifiche, quali ad esempio il mancato inserimento delle grandi strutture commerciali dai casi di esclusione di cui all'articolo 2, che, in combinato disposto con l'articolo 1, commi 12 e seguenti, potrebbe determinare per tali insediamenti l'immediato avvio dell'attività senza consentire, da parte degli enti pubblici, l'adeguata valutazione dell'impatto urbanistico delle strutture stesse;

considerato in particolare che:

la normativa vigente già prevede la possibilità di attribuire allo sportello unico delle attività produttive competenze dello sportello unico dell'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», facendo però salva la necessità degli specifici titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore che viene invece esclusa dal disegno di legge in titolo;

ai fini della semplificazione delle disposizioni di competenza dello Stato in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e del rafforzamento dello sportello unico delle attività produttive, la legge n. 246 del 2005 ha già previsto apposita delega al Governo, il cui termine di attuazione scade il 31 dicembre 2007;

il comma 8, che non tiene conto della disciplina già prevista per le aree ecologicamente attrezzate ai sensi del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalle conseguenti leggi regionali, reca in ogni caso una formulazione oscura con riferimento ai casi di completo esonero dall'acquisizione delle autorizzazioni, esonero che potrebbe essere applicabile, ove non fosse chiarito il testo, per attività aventi impatto ambientale e sanitario;

al comma 9 dell'articolo 1, si prevede che la domanda di avvio o modifica dell'attività, anche se in contrasto con i piani urbanistici, dia obbligatoriamente avvio alla procedura di convocazione della Conferenza dei servizi e alla conseguente delibera del Consiglio comunale, capovolgendo l'attuale disciplina e subordinando, apparentemente in modo automatico, le deliberazioni di variante urbanistica dei Consigli comunali alla semplice trasmissione del verbale della Conferenza stessa ed obbligando infine il

comune ad individuare comunque un'area idonea all'attività produttiva richiesta o una diversa realizzazione della medesima;

non è specificato cosa accada nel caso in cui la regione non abbia già dato il consenso in conferenza come pure non si rinviene alcuna disciplina dei passaggi procedurali conseguenti all'ipotesi di decisione negativa del Consiglio comunale e ai tempi di adozione della delibera comunale sulla variante urbanistica;

al comma 13 dell'articolo 1 si prevede altresì che il rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione della domanda consente l'immediato avvio delle attività valendo anche come titolo edilizio, con ciò determinando, nel combinato disposto dei citati commi 9 e 13, un potenziale pregiudizio per l'attività di programmazione degli insediamenti da parte dei competenti organi territoriali;

l'ultimo periodo del comma 16 stabilisce inoltre che la convocazione della riunione ivi richiamata, prevista anche per i casi di particolare complessità e per i profili attinenti a diversa localizzazione, non comporta l'interruzione dell'attività avviata, laddove la disciplina vigente prevede che il termine per la formazione del silenzio-assenso resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo;

l'applicazione delle disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 3 non già ai casi previsti dall'articolo 1, ma alle tipologie di esclusione contenute all'articolo 2, anche alla luce della pressochè totale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, rischia inoltre di determinare un vuoto normativo difficilmente gestibile in sede applicativa, con conseguente aumento del contenzioso amministrativo, laddove venissero a mancare, come risulterebbe dall'attuale formulazione del testo, regole procedurali certe e coordinate per le tipologie di intervento di cui all'articolo 1;

diversamente dall'originaria formulazione dell'A.C. n. 2772, risultano interessate dalla semplificazione anche le attività e gli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio, le quali peraltro già hanno una specifica normativa autorizzativa contenuta nel codice per le comunicazioni elettroniche, che non viene qui richiamata, e per le quali non si tiene conto dell'effetto connesso ai campi elettromagnetici di cui alla legge n. 36 del 2001;

i positivi effetti di un ampliamento dei soggetti per i quali è prevista la partecipazione alla conferenza dei servizi anche ai fini di una più esaustiva istruttoria, rischiano di essere vanificati dai tempi estremamente esigui previsti agli articoli 3 e 7 per l'espletamento dell'attività della conferenza stessa, non essendo consentito, neppure per le procedure più complesse, un adeguato differimento dei termini ovvero la fissazione di diversi termini d'intesa tra le amministrazioni interessate;

il comma 4 dell'articolo 3 precisa che la nuova regolamentazione introdotta per la conferenza di servizi promossa dallo sportello unico non incide sulla disciplina recata dai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 per le fattispecie nelle quali nell'ambito della conferenza di servizi sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA).

Al comma 6 si prevede comunque la possibilità di superare il caso di motivato dissenso espresso in conferenza di servizi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, attraverso la rimessione della decisione finale al Consiglio dei ministri, nel caso in cui l'amministrazione dissenziente o procedente sia un'amministrazione statale ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, in tutte le altre ipotesi. A tal fine si osserva che non risulta chiaro il soggetto cui spetta la decisione finale, essendo individuabili più organi collegiali e che, in caso di complessità dell'istruttoria, viene dimezzato il vigente termine di proroga;

appare quindi necessario escludere che il semplice rilascio di ricevuta possa dare titolo all'avvio delle attività e costituire titolo edilizio, così come appare non condivisibile il totale esonero da ogni autorizzazione previsto dall'articolo 1, comma 8, in assenza di chiarimenti circa le caratteristiche e l'impatto ambientale delle specifiche attività, cui si applicherebbe l'esonero, svolte nell'area interessata;

si ritiene necessario prevedere il rigetto delle domande in contrasto con i piani urbanistici, attribuendo in ogni caso ai Comuni, con apposita delibera consiliare, la potestà di individuare e delimitare aree del loro territorio all'interno delle quali, previa approvazione di apposite varianti urbanistiche, possano essere insediate attività conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro, di tutela della pubblica incolumità;

tutto ciò considerato esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 10<sup>a</sup> Commissione permanente presenta all'Assemblea.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

**sugli emendamenti al disegno di legge**

(Estensore: SOLIANI)

19 giugno 2007

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI****sul disegno di legge**

(Estensore: CREMA)

16 maggio 2007

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge approvato dalla Camera ed in corso di esame presso la 10<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio e turismo) del Senato, su cui si era già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso, in data 17 gennaio 2007, alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera;

considerato che il testo proposto reca disposizioni, aventi ad oggetto il procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive e la dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi, volte a conseguire una semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, ad abbreviare i relativi termini ed ad ampliare il ricorso all'autocertificazione ed alla dichiarazione di inizio attività;

rilevato che l'articolato contempla previsioni, quali ad esempio le disposizioni di cui all'articolo 6, primo e quarto comma, in tema di controlli sulle attività produttive, atte a promuovere forme di coordinamento, di collaborazione ed intese con il sistema delle regioni e delle autonomie territoriali in un ambito di materie in cui la riforma del Titolo V della Costituzione, e principalmente la formulazione dell'articolo 117, esclude una competenza piena dello Stato;

considerato che l'articolo 1, primo comma, statuisce che «Le disposizioni della presente legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;

evidenziato che la Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 383/2005 e n. 285/2005, sostiene che «il potere di predeterminare eventualmente, sulla base di apposite disposizioni di legge, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo in relazione a speci-

fiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, mentre esso non è utilizzabile al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali.»;

preso atto che l'articolo 8 del testo in esame stabilisce che «La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente con il rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione», in conformità alla condizione formulata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel menzionato parere reso in data 17 gennaio 2007;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono assumere i connotati di norme cedevoli rispetto ad un successivo intervento normativo delle autonomie territoriali costituzionalmente competenti in materia;

rilevato che il sesto comma dell'articolo 3 dispone l'abrogazione dei commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i quali prescrivono, nell'ambito del procedimento svolgentesi in conferenza di servizi, il rinvio della decisione finale alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza Unificata nei casi di dissenso tra un'amministrazione statale ed una regionale o locale ovvero tra più amministrazioni regionali o tra più enti locali in relazione a materie di competenza delle regioni e delle province autonome;

rilevato altresì che la disposizione proposta ai sensi del suddetto sesto comma dell'articolo 3 regola pertanto, in esito alla menzionata abrogazione, la sola fattispecie del rinvio della decisione al Consiglio dei ministri ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali con esclusivo riferimento a dissensi vertenti su interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità);

esprime parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 3, affinché non si proceda all'abrogazione dei commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero di estendere la previsione di cui al predetto comma 6 ad ogni caso di dissenso emerso in Conferenza di servizi e non soltanto alle ipotesi ivi contemplate relative alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Principi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive e dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi)*

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

2. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i **servizi di telecomunicazioni**.

3. Le dichiarazioni e le domande di cui alla presente legge sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato «sportello unico».

4. Il comune designa l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle disposizioni della presente legge in caso di mancata attivazione dello sportello unico. Le altre amministrazioni pubbliche interessate al procedimento trasmettono immediatamente allo sportello unico le denunce e le domande ad esse eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.

5. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Qualora lo sportello unico

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Principi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive e **dichiarazioni** per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi)*

1. *Identico.*

2. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere e i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica **secondo quanto disposto**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lo ritenga necessario, può richiedere al soggetto interessato **non più di quattro** copie cartacee. Lo sportello unico assicura gratuitamente il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta, avvalendosi, tramite apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni imprenditoriali.

6. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito *internet*, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate ai sensi del comma 3, sul loro *iter* procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

7. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche in forma associata, ovvero attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.

8. Sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni, concernenti esclusivamente l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi, gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**dall'articolo 10 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.** Qualora lo sportello unico lo ritenga necessario, può **richiederne** al soggetto interessato copie cartacee. Lo sportello unico assicura gratuitamente il necessario supporto tecnico **ed amministrativo** ai privati che ne facciano richiesta, avvalendosi, tramite apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni imprenditoriali.

6. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito *internet*, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende **senza indugio** e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate ai sensi del comma 3, sul loro *iter* procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

7. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico **in forma singola o associata, anche** attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.

8. **Nelle aree ecologicamente attrezzate individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi, gli impianti produttivi sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

9. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo, **sebbene conforme alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità**, contrasta con lo strumento urbanistico, e lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, il responsabile dello sportello unico convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 3 della presente legge, in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera senza ritardi **sulla variante urbanistica, e comunque entro il termine di trenta giorni, con decisione definitiva ove la regione abbia già manifestato il proprio assenso nella conferenza di servizi. In caso di decisione negativa, il consiglio comunale può deliberare una diversa localizzazione, ovvero diverse modalità di realizzazione del progetto. In tale caso, la conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera, non richiede un'ulteriore delibera del consiglio comunale.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi.**

9. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo contrasta con lo strumento urbanistico, **il responsabile dello sportello unico lo rigetta. Tuttavia se lo stesso strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, il responsabile dello sportello unico può convocare** la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 3 della presente legge, in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede **acquisire e valutare** le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al **comune che delibera nella prima seduta utile del consiglio comunale.**

10. Il progetto, approvato secondo le modalità previste dal comma 9, è avviato dal richiedente entro un anno dalla data di approvazione, pena la decadenza della concessione. Le aree e gli impianti realizzati secondo le modalità previste dal comma 9 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di inizio di atti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. Resta a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate utilizzano tali importi ai fini dei controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo all'impresa interessata.

11. Nei casi in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica, l'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 5 con modalità equipollenti atte a garantire la tempestività della trasmissione. Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso.

12. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale.

13. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma 12, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**vità, pena la nullità dell'atto di compravendita.**

**11. Identico.**

**12. Identico.**

**13. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza **degli specifici** requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale **e per l'ammontare del valore dell'opera.****

*(Si veda il comma 15)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14. La dichiarazione di conformità di cui al comma 12 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.

(*Si veda il comma 13*)

15. In tutti i casi non rientranti nelle previsioni di cui al comma 14, né nelle ipotesi previste dall'articolo 2, chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un ente tecnico accreditato.

16. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, lo sportello unico, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca immediatamente, dandone pubblicità ai sensi del comma 6, una riunione, anche per via telematica, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La convo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. La dichiarazione di conformità di cui al comma **13** concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.

**15.** Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma **13**, costituisce, **decorsi venti giorni dalla data di presentazione**, titolo **autorizzatorio** per l'avvio dell'intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio.

**16. Identico.**

**17.** Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, lo sportello unico, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca **entro tre giorni**, dandone pubblicità ai sensi del comma 6, una riunione, anche per via telematica, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La convo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

*(Casi di esclusione dell'immediato avvio dell'intervento)*

1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui ai commi da 12 a 16 dell'articolo 1 è esclusa, quando la verifica di conformità comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, per i profili attinenti:

a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;

b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;

c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa;

**d) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;**

**e) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;**

**f) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;**

**g) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

*(Casi di esclusione dell'immediato avvio dell'intervento)*

1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui ai commi da **13 a 17** dell'articolo 1 è esclusa, quando la verifica di conformità comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, per i profili attinenti:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

*soppressa*

*soppressa*

*soppressa*

*soppressa*

**2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui ai commi da 13 a 17 dell'articolo 1 è altresì esclusa per:**

**a) i casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*(Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica e modifiche agli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, le domande di autorizzazione e i relativi allegati sono immediatamente trasmessi per via telematica dallo sportello unico alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato. Ove sia espresso motivato dissenso, decorso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'amministrazione precedente provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**b) i casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;**

**c) le medie e le grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;**

**d) gli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono armi e materiali esplosivi;**

**e) i depositi costieri e gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;**

**f) gli impianti di trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.**

Art. 3.

*(Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica e modifiche agli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, le domande di autorizzazione e i relativi allegati sono immediatamente trasmessi per via telematica dallo sportello unico alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che **può essere svolta anche** per via telematica.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

3. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, decorso il termine di trenta giorni di cui al medesimo comma senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione.

4. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

6. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3, 3-bis e 3-ter sono sostituiti dal seguente:

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni».

Art. 4.

(*Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo*)

1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico:*

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a **quarantacinque** giorni».

Art. 4.

(*Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo*)

1. *Identico.*

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato **da un professionista o da un ente tecnico abilitati** ai sensi della normativa vigente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il certificato positivo di collaudo, ai sensi del presente articolo, consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

Art. 5.

*(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento)*

1. A seguito della realizzazione o di modifiche degli impianti ai sensi della presente legge, anche successive al rilascio del certificato di collaudo di cui all'articolo 4, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicati allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni della presente legge, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici compe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, l'amministrazione assume i provvedimenti necessari assicurando la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.** Il certificato positivo di collaudo, ai sensi del presente articolo, consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

Art. 5.

*(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui agli articoli da 1 a 4 o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui ai medesimi articoli, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 6.

*(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive)*

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle giunte regionali, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.

4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'esecuzione dei controlli, **la cui violazione determina il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo, al quale l'amministrazione interessata fa fronte nell'ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'esecuzione dei controlli.

5. **Qualora nell'esercizio ordinario delle attività di vigilanza sul territorio da parte degli uffici ed enti competenti sia accertata la presenza di impianti produttivi attivi, avviati senza la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 13, ovvero privi dei titoli abilitativi previsti dalla previgente normativa, si provvede, secondo le modalità stabilite dalle intese di cui al comma 1 del presente articolo, al-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività)*

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni lavorativi dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di sessanta giorni,».

3. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

Art. 8.

*(Disposizioni diverse)*

1. La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente con il rispetto delle compe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'immediata chiusura dell'attività. Non si applica quanto disposto in tema di avvio del procedimento dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività)*

*Identico*

Art. 8.

*(Disposizioni diverse)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini prevista dalla presente legge.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(*Entrata in vigore, abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 della presente legge si applicano ai procedimenti avviati dopo che siano decorsi centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ad eccezione dell'articolo 10, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.

3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi contenuti nelle disposizioni della presente legge, quanto ai profili di propria competenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano, entro il medesimo termine, secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione, anche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Entrata in vigore, abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di disciplinare l'istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.

5. Con uno o più decreti del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni della presente legge relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 3 della presente legge da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**PETIZIONE N. 510**

PRESENTATA DAL SIGNOR  
Fabio Ratto TRABUCCO

---

Il signor Fabio Ratto Trabucco di Chiavari (Genova) chiede modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.





